



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1094/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1300/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1300/TFNSVE/2025-2026, 1300 - Ricorso proposto dalla società USD SPINESE ORATORIO (63171) contro la società A.S.D. RIVOLTANA CALCIO (42760) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TIMIS MAURIZIO (2480228)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it> alle ore 23,50, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince che per il medesimo calciatore la società ricorrente ha avviato la medesima richiesta con ricorso in precedenza depositato sempre lo stesso giorno alle ore 23,32.

Stante l'evidente violazione del principio del ne bis in idem, il Tribunale delibera come da dispositivo.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1093/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1299/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1299/TFNSVE/2025-2026, 1299 - Ricorso proposto dalla società USD SPINESE ORATORIO (63171) contro la società A.S.D. RIVOLTANA CALCIO (42760) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Timis Alessio (2480227)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 630,00 (seicentotrenta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 630,00 (seicentotrenta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1092/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1298 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1298/TFNSVE/2025-2026, 1298 - Ricorso proposto dalla società USD SPINESE ORATORIO (63171) contro la società A.S.D. RIVOLTANA CALCIO (42760) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Di Bella Pietro Salvator (2169116)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 103,00 (centotre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 103,00 (centotre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1091/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1297/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1297/TFNSVE/2025-2026, 1297 - Ricorso proposto dalla società Liventina SSD A.r.l. (913868) contro la società MCC Montegrano SSDRL (700622) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Tinazzi Luca (5694078)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1090/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1295/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1295/TFNSVE/2025-2026, 1295 - Ricorso proposto dalla società Liventina SSD A.r.l. (913868) contro la società GSD Castelfidardo SSD ARL (81864) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Miotto Alessandro (5176333)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 350,00 (trecentocinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1089/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1294/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 9 aprile 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al reclamo per intervenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1088/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1293/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1293/TFNSVE/2025-2026, 1293 - Ricorso proposto dalla società Liventina SSD A.r.l. (913868) contro la società ASD Portogruaro Calcio (938350) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Ostan Nicholas Olivio (2231881), Peschiutta Nicolo (6874252), Rossi Kevin (5624631), Zanin Andrea (5774950) e Zupperdoni Matteo (5586669)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 1.188,00 (millecentottantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura complessiva di euro 1.188,00 (millecentoottantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1087/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1292/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1292/TFNSVE/2025-2026, 1292 - Ricorso proposto dalla società GS Vertovese SSD ARL (933819) contro la società Aurora Seriate 1967 ASD (945156) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Manenti Michele (7029701), Galli Paolo (4984925) e Pietta Stefano (3899740)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 270,00 (duecentosettanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura complessiva di euro 270,00 (duecentosettanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1086/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1291/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1291/TFNSVE/2025-2026, 1291 - Ricorso proposto dalla società Spoltore Calcio SRLSD (936203) contro la società ASD Castrum 2010 (932831) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Savini Alessandro (2149408)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 143,00 (centoquarantatre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 143,00 (centoquarantatre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1085/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1290/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1290/TFNSVE/2025-2026, 1290 - Ricorso proposto dalla società Real Taras (951697) contro la società SS Brindisi FC S.r.l. (914722) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Scialpi Francesco (3601334)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
 - rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;
- delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1084/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1287/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1287/TFNSVE/2025-2026, 1287 - Ricorso proposto dalla società ASD ARL Women Lecce (720558) contro la società APD LF Jesina Aurora (700233) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice Costadura Roberta (6538689)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 142,00 (centoquarantadue00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 27 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al reclamo per intervenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1083/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1286/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1286/TFNSVE/2025-2026, 1286 -Ricorso proposto dalla società Pro Tirino Calcio Pescara (600276) contro la società San Giovanni Teatino (914027) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Silvestri Riccardo (2083179)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 828,00 (ottocentoventotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 828,00 (ottocentoventotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1082/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1283/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1283/TFNSVE/2025-2026, 1283 - Ricorso proposto dalla società Lainate ASD (917128) contro la società Pol. D. Baranzate (5590) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Italiano Mattia (7028318)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 108,00 (centootto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 108,00 (centootto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1081/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1281/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1281/TFNSVE/2025-2026, 1281 - Ricorso proposto dalla società ACD Basca 2002 ASD (912841) contro la società ASD Libertas Argile Vigor Pieve (630460) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Maggiori Fabio (3967182), Salvioli Christian (4186178), Savino Stefano (2486151), Valbonesi Simone (2524360) e Verri Nicola (4402659)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
- rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione /1080/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1280/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1280/TFNSVE/2025-2026, 1280 - Ricorso proposto dalla società ASD ARL Women Lecce (720558) contro la società CF Caprera (82347) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice Ouacif Zineb (1007182)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 100,00 (cento00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 27 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al reclamo per intervenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1079/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1278/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Gino Scaccia - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1278/TFNSVE/2025-2026, 1278 - Ricorso proposto dalla società Spoltore Calcio SRLSD (936203) contro la società ASD Atletico Passo Cordone (947200) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Zhollanji Andri (6875239)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 48,00 (quarantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 3 aprile 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al reclamo per intervenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1078/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1276 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1276/TFNSVE/2025-2026, 1276 - Ricorso proposto dalla società ACD Basca 2002 ASD (912841) contro la società ASD Bentivoglio Calcio avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Bonandin Alessandro (5837236), Cocchi Nicola (6973805), Lipparini Andrea (5621109), Tardivo Gabriel (2189127) e Tartarini Yari (3237714)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
 - rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;
- delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1077/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1275/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1275/TFNSVE/2025-2026, 1275 - Ricorso proposto dalla società Cameri Calcio (65412) contro la società FC Pro Vercelli 1892 S.r.l. (917178) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gamalero Riccardo (2485101)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 7 aprile 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al reclamo per intervenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1076/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1274/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1274/TFNSVE/2025-2026, 1274 - Ricorso proposto dalla società Boys Melito (620795) contro la società SS Juve Stabia S.r.l. (60442) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Raimondo Andrea (2491019)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo il calciatori in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
 - rilevato che la società ricorrente non ha provveduto al versamento del contributo per l'avvio del procedimento;
- delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione /1075/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1271/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1271/TFNSVE/2025-2026, 1271 - Ricorso proposto dalla società ACD Basca 2002 ASD (912841) contro la società Castenaso Calcio SSD Arl (937658) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mura Enrico (5630282)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
 - rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;
- delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1074/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1269/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1269/TFNSVE/2025-2026, 1269 - Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL (933304) contro la società FC Guidonia Montecelio (943027) mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Falcone Mattia (2645170), Muzi Christian (2840366), Guerrieri Christian (2577495), Stefanelli Francesco (2827180) e Fatello Daniele (2846463)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 8.204,00 (ottomiladuecentoquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura complessiva di euro 8.204,00 (ottomiladuecentoquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1073/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1268 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1268/TFNSVE/2025-2026, 1268 - Ricorso proposto dalla società ACD Basca 2002 ASD (912841) contro la società ACD Ravarino ASD (41350) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Fiorentini Francesco (5159606)

In data 25 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo il calciatori in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
 - rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;
- delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1119/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1330/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1330/TFNSVE/2025-2026, 1330 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ASSOPOTENZA (690297) contro la società POTENZA CALCIO S.R.L. (947700) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARPELLI Luca (2965321)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 4 marzo 2026 la società resistente si è regolarmente costituita, depositando sul portale l'“Accordo per la riduzione del premio di formazione tecnica – art. 99 comma 2 NOIF” con il quale la ricorrente rinunciava al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale, depositato presso la Commissione Premi in data 25 febbraio 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla A.S.D. Assopotenza;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla ASD Assopotenza, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1095/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1301/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1301/TFNSVE/2025-2026, 1301 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ELLERA CALCIO (69799) contro la società USD S. ARCANGELO (73831) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Brillì Mattia (5247570)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 90,00 (novanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 30 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al reclamo per intervenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1096/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1303/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1303/TFNSVE/2025-2026, 1303 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. FANFULLA (945196) contro la società CARAVAGGIO SRL (943257) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BERNARDINI DAVIDE (6943431)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 660,00 (seicentossanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 30 marzo 2026 risulta depositato sul portale copia del bonifico effettuato in pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1097/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1304/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1304/TFNSVE/2025-2026, 1304 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ELLERA CALCIO (69799) contro la società ASR NUOVA ALBA A R.L (934968) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Baiocco Alessandro (5874279) e Segoloni Mattia (6543757)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 188,00 (centoottantotto00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 19 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al reclamo per intervenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1098/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1305/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1305/TFNSVE/2025-2026, 1305 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. RIOZZESE A R.L. (953704) contro la società US FISSIRAGA ASD (945159) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori BAIETTI FLAVIO MARIA RO (6518806)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 114,00 (centoquattordici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 114,00 (centoquattordici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1099/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1306 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Gino Scaccia - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1306/TFNSVE/2025-2026, 1306 - Ricorso proposto dalla società SSDARL VARESINA SPORT C.V. (932361) contro la società A.S.D. OLIMPIA TRESIANA 2022 (676058) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GABRIELE BRANDO (2059259)

In data 24 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che non risulta depositata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla società resistente;

delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1100/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1307/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1307/TFNSVE/2025-2026, 1307 - Ricorso proposto dalla società ASD ASSOPOTENZA (690297) contro la società FLEGREA PUTEOLANA SSD A R.L. (954984) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BUCHICCHIO PAOLO (2044972)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 216,00 (duecentosedici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 216,00 (duecentosedici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1101/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1308/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1308/TFNSVE/2025-2026, 1308 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CANTERA ADRIATICA F.C. (922817) contro la società ASD FUTSAL ORTONA (934440) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MAMBELLA FRANCESCO (4718719)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso risulterebbe il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 215,00 (duecentoquindici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con controdeduzioni depositate in data 7 marzo 2026, la società resistente ha preliminarmente contestato l'ammissibilità del ricorso che a suo dire risulterebbe non depositato nella Piattaforma del Processo Sportivo telematico. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa sul presupposto che la società Cantera Adriatica svolge attività esclusivamente di Calcio a 11 e quindi la formazione impartita per il calciatore in epigrafe è riferita a tale tipo di attività, mentre essa società resistente svolge unicamente attività di Calcio a 5. In mancanza, quindi, di reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio, non sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della pretesa..

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata atteso che il ricorso, notificato il 22 febbraio 2026, risulta regolarmente depositato nella Piattaforma del Processo Sportivo Telematico in data 26 febbraio 2026;

- considerato, però, che risulta fondata l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che, come già precedentemente affermato da Codesto Tribunale, la peculiare diversità tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 porta a ritenere che, laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11), con la conseguente necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio;

- che nel caso di specie il calciatore in epigrafe ha effettuato la fase di formazione presso la società A.S.D. Cantera Adriatica F.C.. che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società ASD Futsal Ortona che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, di talchè, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione tecnica avanzata dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Cantera Adriatica F.C.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1102/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1309/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1309/TFNSVE/2025-2026, 1309 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ASSOPOTENZA (690297) contro la società F.C. CROTONE S.r.l. (64184) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Cantisani Raffaele (6893168)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 726,00 (settecentoventisei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 726,00 (settecentoventisei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1103/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1310 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1310/TFNSVE/2025-2026, 1310 - Ricorso proposto dalla società SSDARL Segato (941677) contro la società Cavese 1919 S.R.L. (61766) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Collura Emanuele (2010878)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso risulterebbe il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 288,00 (duecentoottantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con controdeduzioni depositate in data 6 marzo 2026, la società resistente ha preliminarmente contestato l'ammissibilità del ricorso perché a suo dire: il ricorso non è stato notificato al calciatore; vi sarebbe violazione del principio del "ne bis in idem" in quanto la pretesa ha già costituito oggetto di precedente ricorso respinto; in ogni il ricorso risulterebbe generico. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa sul presupposto che la società Segato SSD non avrebbe dedotto e provato di aver svolto attività di Calcio a 11 in reciprocità con quella di essa resistente.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società resistente sono infondate atteso che: il calciatore non è litisconsorte necessario nei giudizi regolamentati dall'art. 91 CGS che indica il calciatore come mera "parte interessata" ma non controinteressata necessaria; non vi è, nella specie, violazione del principio del "ne bis in idem" in quanto il precedente ricorso è stato dichiarato irricevibile senza valutazione del merito della vertenza; il ricorso presentato dalla SSDARL Segato, integrato dalla documentazione allegata e segnatamente dalla Attestazione del Premio proveniente dalla Piattaforma Premi (a tenore dell'art. 99, numero 1, comma 5 NOIF "*La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell'importo del premio*") contiene tutti i requisiti minimi per ritenere ben individuabili sia il petitum che la causa petendi;

- considerato che anche l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente è infondata atteso che dalla documentazione acquisita risulta che la società Segato svolge sia attività giovanile di Calcio a 11 per il solo Settore Giovanile che attività di Calcio a 5 per la sola prima Squadra, e che pertanto deve ritenersi sussistente il requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura complessiva di euro 288,00 (duecentoottantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1104/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1313/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1313/TFNSVE/2025-2026, 1313 - Ricorso proposto dalla società G.S.PISTOIA NORD SSD A RL (750030) contro la società MONTAGNA PISTOIESE (935990) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DAMI ANDREA (5438177)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 140,00 (centoquaranta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 140,00 (centoquaranta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1105/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1315/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1315/TFNSVE/2025-2026, 1315 - Ricorso proposto dalla società Polisportiva Camaiole Calcio SSD A.R.L. (57684) contro la società Folgor Marlia 1905 (953829) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ercolano Giacomo (3845725)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che non risulta depositato l'atto introduttivo del giudizio notificato alla società resistente, nè risulta depositata la prova del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1106/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1317/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1317/TFNSVE/2025-2026, 1317 - Ricorso proposto dalla società Polisportiva Camaiole Calcio SSD A.R.L. (57684) contro la società A.S.D. Stiava 2019 (951933) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gerardi Davide (2059924)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1107/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1318 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1318/TFNSVE/2025-2026, 1318 - Ricorso proposto dalla società POL. POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L (57684) contro la società A.S.D. Pietrasanta (953784) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori MANCINI GIANMARCO (matricola 3775182), MARIANI RICCARDO (5653102), TRAGNI LUCA (6792025)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1108/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1319/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1319/TFNSVE/2025-2026, 1319 - Ricorso proposto dalla società G.S.PISTOIA NORD SSD A RL (750030) contro la società A.S.D. MONTAGNA PISTOIESE (935990) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PETROLINI MATTIA (4343141)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 20,00 (venti/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 20,00 (venti/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1109/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1320/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1320/TFNSVE/2025-2026, 1320 - Ricorso proposto dalla società POL. POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. (57684) contro la società ASD C.POPOLARE TREBESTO (949567) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice MARCUCCI MATILDE (3083781)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/11110/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1321/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1321/TFNSVE/2025-2026, 1321 - Ricorso proposto dalla società G.S.PISTOIA NORD SSD A RL (750030) contro la società A.S.D. MONTAGNA PISTOIESE (935990) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SEMINI LUCA (5672843)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 20,00 (venti/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 20,00 (venti/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1111/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1322/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1322/TFNSVE/2025-2026, 1322 - Ricorso proposto dalla società POL. POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. (57684) contro la società ASD Figline 1965 (945148) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SABATINI ALESSIO (4313531)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1112/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1323/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1323/TFNSVE/2025-2026, 1323 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA CGB SSDRL (932432) contro la società OLIMPIC TREZZANESE (675589) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ALONGE LORENZO (5619529)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'intervenuta rinuncia al ricorso.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1113/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1324/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1324/TFNSVE/2025-2026, 1324 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO COLORNO (932096) contro la società ASD SALSOMAGGIORE CALCIO (72835) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori ALLEPO KARL HENOC (4730043), CRESCENZI SAMUELE (matricola 6774358), LATTUCA ALESSANDRO (5875594), YENER EMIN (2516500)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1114/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1325/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1325/TFNSVE/2025-2026, 1325 - Ricorso proposto dalla società POL. POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. (57684) contro la società SSD TARROS SARZANESE SRL (932167) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TONAZZINI LORENZO (5122972)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1115/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1326/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1326/TFNSVE/2025-2026, 1326 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA GAMBOLO (932111) contro la società F.B.C. CASTEGGIO 18 98 A.S.D. (930652) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MIGLIAVACCA ANDREA (4159920)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 50,00 (cinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1116/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1327/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1327/TFNSVE/2025-2026, 1327 - Ricorso proposto dalla società POL. POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. (57684) contro la società U.C.D. CUOIOPELLI (750659) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori VIOLA MATTEO (matricola 4347957), BELLUOMINI FRANCESCO (6700803).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1117/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1328/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1328/TFNSVE/2025-2026, 1328 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ASSOPOTENZA (690297) contro la società ASD TITO (951478) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LAURINO SALVATORE (3151077)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 90,00 (novanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 90,00 (novanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1118/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1329/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1329/TFNSVE/2025-2026, 1329 - Ricorso proposto dalla società G.S.PISTOIA NORD SSD A RL (750030) contro la società A.S.D. MONTAGNA PISTOIESE (935990) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CIACCI MATTEO (5415060)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 20,00 (venti/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 20,00 (venti/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1120/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1332/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1332/TFNSVE/2025-2026, 1332 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO COLORNO (932096) contro la società SOCIETÀ GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE (5360) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GIAROLI MICHELE (6982883)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 350,00 (trecentocinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I 1121/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1333/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1333/TFNSVE/2025-2026, 1333 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ASSOPOTENZA (690297) contro la società POTENZA CALCIO S.R.L. (947700) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore RICCIO PIETRO (3303259)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 4 marzo 2026 la società resistente si è regolarmente costituita, depositando sul portale l'“Accordo per la riduzione del premio di formazione tecnica – art. 99 comma 2 NOIF” con il quale la ricorrente rinunciava al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale, depositato presso la Commissione Premi in data 25 febbraio 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla A.S.D. Assopotenza;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla ASD Assopotenza, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1122/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1334/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1334/TFNSVE/2025-2026, 1334 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L (57684) contro la società VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C SSD ARL (953839) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ZARA MATTIA (2617291)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1123/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1335/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1335/TFNSVE/2025-2026, 1335 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ASSOPOTENZA (690297) contro la società POTENZA CALCIO S.R.L. (947700) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SUMMA IACOPO (3292715)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 4 marzo 2026 la società resistente si è regolarmente costituita, depositando sul portale l'“Accordo per la riduzione del premio di formazione tecnica – art. 99 comma 2 NOIF” con il quale la ricorrente rinunciava al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale, depositato presso la Commissione Premi in data 25 febbraio 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla A.S.D. Assopotenza;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla ASD Assopotenza, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1124/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1336 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1336/TFNSVE/2025-2026, 1336 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. (57584) contro la società ASD SALINE (918951) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FRANCESCHI SAMUELE (5886535)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, nè risulta depositato l'atto di avvio del procedimento, dichiara il procedimento irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1125/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1337/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1337/TFNSVE/2025-2026, 1337 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSOPOTENZA (690297) contro la società ASD ROTONDA CALCIO (933851) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore TETA ROCCO (6861815)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 80,00 (ottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 80,00 (ottanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione / 1126/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1338/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1338/TFNSVE/2025-2026, 1338 - Ricorso proposto dalla società TURBIGHESE 1921 (matricola 943070) contro la società A.C.D. CAVENAGO (58287) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BREDA MARCO (4504331)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto pagamento del premio di formazione tecnica nella misura concordata dalle parti, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1127/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1339/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1339/TFNSVE/2025-2026, 1339 - Ricorso proposto dalla società Società Creditrice A.S.D. SAMBUCETO CALCIO (matricola 600106) – contro la società PIANELLA (935524) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori DI MARTILE EDOARDO (2345038) e DI FONZO FRANCESCO (matricola 2359793)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 276,00 (duecentosettantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 276,00 (duecentosettantasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1128/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1341/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1341/TFNSVE/2025-2026, 1341 - Ricorso proposto dalla società Società A.C.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO COLORNO contro la società ASD RAPID UNITED (943069) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativi ai calciatori BELFANTI FILIPPO (665256), BUTTARELLI ALESSANDRO (5741753), SPINELLI ALESSIO (5490329), VIRGENTI EZECHIELE LOUIS (6724201)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 476,00 (quattrocentosettantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 476,00 (quattrocentosettantasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1129/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1345/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1345/TFNSVE/2025-2026, 1345 - Ricorso proposto dalla società USD CASTELLANZESE 1921 A.S.D. (930022) contro la società ALBESE 1917 SSD ARL (940718) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PEREGO GIORGIO (6562181)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 142,00 (centoquarantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 142,00 (centoquarantadue/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1130/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1346/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1346/TFNSVE/2025-2026, 1346 - Ricorso proposto dalla società TURBIGHESE 1921 (matricola 943070) contro la società ASD ACCADEMY CALVAIRATE 1946 (962889) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PANEPINTO ANDREA GIOTTO (5399660)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso per raggiunto accordo tra le parti, depositata dal ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1131/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1348/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1348/TFNSVE/2025-2026, 1348 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CANTERA ADRIATICA F.C. (922817) contro la società RENATO CURI ANGOLANA SRL (81709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore DE LUCA FRANCESCO (3369981)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 172,00 (centosettantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 172,00 (centosettantadue/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione /1132/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1351/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1351/TFNSVE/2025-2026, 1351 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. VIVI DON BOSCO (921783) contro la A.C.R. MESSINA S.R.L. (947500) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BUCCA LEONARDO (3123827), PARATORE ROSARIO (2273022) e MAZZEO ANTONIO (2617549)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 7.092,00 (settemilanovantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 7.092,00 (settemilanovantadue/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1133/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1352/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1352/TFNSVE/2025-2026, 1352 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO COLORNO (932096) contro la A.S.D.B. LANGHIRANESE 1928 (25600) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BADIALI FEDERICO (5659305)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 125,00 (centoventicinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 125,00 (centoventicinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1134/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1353/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1353/TFNSVE/2025-2026, 1353 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO (600106) contro la A.S.D. CASTRUM 2010 (932831) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori ALFINI MATTEO (4444387), CRECCHIA DANIELE (7076411) e D'ANTONIO EDOARDO (5147031)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 226,00 (duecentoventisei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 226,00 (duecentoventisei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1135/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1354/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1354/TFNSVE/2025-2026, 1354 - Ricorso proposto dalla società ASD FANFULLA (945196) contro la ASD ACCADEMIA PAVESE (935529) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori DELLA GIOVANNA DAVIDE (6995029) e MOLINARI MATTIA (2334974)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.044,00 (millequarantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 1.044,00 (millequarantaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I136/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1355/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1355/TFNSVE/2025-2026, 1355 - Ricorso proposto dalla società ASD CELLATICA (945186) contro la AC OSPITALETTO FRANCIACORTA (675840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BERTOLI NICOLO' (2174945)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 150,00 (centocinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1137/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1357/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1357 - Ricorso proposto dalla società ASD CELLATICA (945186) contro la AC OSPITALETTO FRANCIACORTA (675840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore QUARESMINI ANDREA (2691231)

In data 13/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 285,00 (duecentottantacinque), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 285,00 (duecentottantacinque), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione /1138/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1360 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1360 - Ricorso proposto dalla società ASD GAMBOLO' (932111) contro la ASD VIGEVANO CALCIO 1921 (947034) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARNEVALE SCHIANCA EDOARDO (6773024)

In data 11/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 270,00 (duecentosettanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 31/03/2026 la società resistente ha depositato in atti la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato il sopravvenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1139/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1361/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1361 - Ricorso proposto dalla società USD BARRACUDA ASD (915662) contro la PINEROLO FC ASD (80021) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FEDERICI EMANUELE (5086006)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 660,00 (seicentosessanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 660,00 (seicentosessanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1140/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1362/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1362 - Ricorso proposto dalla società F.G. CALCIO ASD (935596) contro la F.C.D. RHODENSE S.S.D.A.R.L. (937723) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MORO LORENZO (2388952)

In data 24/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 137,00 (centotrentasette), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 137,00 (centotrentasette), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1141/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1363/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1363 - Ricorso proposto dalla società US AUDACE ASD (964164) contro la COMO 1907 SRL (947463) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GIOACCHINI NICHOLAS SELSON (5885514)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.200,00 (milleduecento), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Dall'esame della documentazione in atti ed in particolare dal passaporto sportivo del calciatore prodotto da parte resistente emerge



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

chiaramente che il primo contratto di lavoro sportivo da professionista è stato stipulato dal calciatore Gioacchini Nicholas Selson il 13.07.2018 con la società S.M. Caen appartenente alla Federazione Francese.

Come già chiarito da questo Tribunale con la decisione/0092/TFNSVE-2025-2026, «l'esplicito riferimento nel testo dell'art. 99 NOIF alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo come presupposto da cui scaturisce il diritto al premio di formazione fa sì che, allorquando – come nel caso di specie- la stipula del primo contratto da professionista sia avvenuta con sodalizio appartenente a Federazione estera va da sé che quand'anche si possa ritenere sussistente il presupposto per la rivendicazione del premio di formazione (stipula del primo contratto professionistico) il solo fatto che la società potenzialmente obbligata non sia vincolata dalla normativa della Federazione Italiana, esclude la possibilità di riconoscimento del premio di cui all'art. 99 NOIF FIGC, aprendo le porte per la rivendicazione del premio di formazione della FIFA Clearing House. Del resto il riferimento ad un preciso e specifico elemento temporale (“il primo contratto”) senza alcuna altra indicazione, non consente di ritenere, come pretenderebbe la società ricorrente e come erroneamente riconosciuto dalla Attestazione rilasciata dalla Piattaforma Premi, che il legislatore abbia con ciò inteso fare riferimento al primo contratto stipulato da società appartenente alla FIGC anche perché, come rettamente ritenuto dalla società resistente, presupposto del primo contratto da professionista è che lo status del calciatore prima della stipula sia quello dilettantistico, mentre nel caso di primo tesseramento professionistico da parte di società appartenente a Federazione estera e successivo trasferimento a società aderente alla FIGC va da sé che quest'ultimo non sarebbe il primo contratto professionistico dell'atleta e quindi non maturerebbe alcun premio».

Il fatto, quindi, che il calciatore indicato in epigrafe abbia stipulato il primo contratto di lavoro sportivo da professionista con la Società S.M. Caen, come rilevato appartenente a Federazione estera, e non già con la società resistente, esclude, per le ragioni sopra esposte, che quest'ultima possa essere ritenuta obbligata al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla Società U.S. U.S. AUDACE A.S.D.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1142/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1364/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Ricorso proposto dalla società F.G. CALCIO ASD (935596) contro la A.S.D. FANFULLA (945196) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LATINI ALESSANDRO (2098453)

In data 24/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 66,00(sessantasei), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 66,00 (sessantasei), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1143/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1365/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1365 - Ricorso proposto dalla società ASD CELLATICA (945186) contro la AC OSPITALETTO FRANCIACORTA (675840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SOLDI MATTIA (7087724)

In data 13/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 450,00 (quattrocentocinquanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 450,00 (quattrocentocinquanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1144/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1366 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1366 - Ricorso proposto dalla società ASD SANTAGATA SPORT (940755) contro la RAVENNA FC (935757) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BUSCAROLI ELIA (2891739)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
 - rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I 145/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1367/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1367 - Ricorso proposto dalla società FC PISTOIESE S.S.D. A R.L. (917375) contro la A.S.D. MOBILIERI PONSACCO (945146) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori HANXHARI ALBI (6793780) e NIERI MICHELANGELO (5623943)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato complessivamente quantificato in euro 223,00 (duecentoventitre), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 223,00 (duecentoventitre), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1146/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1368/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1368-Ricorso proposto dalla società C.U.S. FERRARA A.S.D. (930917) contro la A.S.D. LMV URBINO CALCIO (935627) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore OSSI ALESSANDRO MATH (2016034)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 344,00 (trecentoquarantaquattro), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di 344,00 (trecentoquarantaquattro), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1147/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1369/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1369 - Ricorso proposto dalla società ASD SANTAGATA SPORT (940755) contro la ASD CONSANDOLO CALCIO (13920) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BOULKHALIL ILYES (2255953)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
- rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1148/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1370/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1370 - Ricorso proposto dalla società SSD VISAGIO ARL (780778) contro la società A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI (82429) relativo al calciatore ANTOGIOVANNI GIOVANNI (5119067).

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 120,00 (centoventi), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1149/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1372/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1372 - Ricorso proposto dalla società ASD POLISPORTIVA ALPINA (918755) contro la società U.S.D. USD MESSANA 1966 (947057) relativo al calciatore NACCARI MASSIMILIANO (2317039).

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 150,00 (centocinquanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 150,00 (centocinquanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1150/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1374/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1374 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. PINK SPORT TIME (914676) contro la SAN MARINO ACADEMY (630293) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice BUONAMASSA FEDERICA (6802833)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo alla calciatrice in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti non risulta prova dell'avvenuto pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 48 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I 151/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1375/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1375 - Ricorso proposto dalla società ASD Ellera Calcio (69799) contro la società ASD PONTE FELCINO 1945 (38570) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori DE LUCA PIERLUIGI (3851646), GAGGIOTTI MATTEO (3839482), PASTORELI CHRISTIAN (5855308).

In data 23.02.2026 la società A.S.D. ELLERA CALCIO depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it> una mera comunicazione, datata 29/15/2025, con la quale veniva richiesta alla società ASD PONTE FELCINO 1945 la corresponsione del premio di formazione tecnica ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F. relativo al tesseramento dei calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti neppure si evince l'effettiva attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza del giorno 10 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso, per come proposto risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica. Difettano, nella specie, i requisiti formali minimi per l'identificazione di un atto introduttivo qualificabile come ricorso in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica, nonché ogni attestazione circa l'avvenuta certificazione del premio; requisiti che l'art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) descrive puntualmente e inderogabilmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il presente procedimento.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1152/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1376/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1376- Ricorso proposto dalla società ASD Ellera Calcio (69799) contro la società CITTA DI CASTELLO SSDARL (914326) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori CONTI DAVIDE (6546355), LAVANO GERARDO PIO (5898383), MATTEI FABRIZIO (6690327).

In data 27/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 222,00 (duecentoventidue), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

In data 19.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti la dichiarazione di avvenuto pagamento e di soddisfazione di ogni diritto invocato, con la contestuale richiesta di rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1153/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1377/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1377 - Ricorso proposto dalla società ASD FANFULLA (945196) contro la società ASD SANTANGELO (945187) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori PRANDINI ANNDREA (2315190) e MORANDI GUSTAVO (2120313).

In data 25/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.206,00 (milleduecentosei), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 1.206,00 (milleduecentosei), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1154/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1378/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1378 - Ricorso proposto dalla società ASD CELLATICA (945186) contro la società ASD SAN PANCRAZIO CALCIO (947258) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MARELLI CRISTIAN (4811120).

In data 17/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 280,00 (duecentottanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 280,00 (duecentottanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I 155/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1379/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1379 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. A.C. GIOVANI FUCECCHIO 2000 DILETTANTISTICA (911337) contro la società U.S.D. SANROMANESE VALDARNO | (47530) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GIANNETTI MATTIA (4197749).

In data 26.02.2026 la società A.C.D. A.C. GIOVANI FUCECCHIO 2000 DILETTANTISTICA depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, un modulo attestante l'avvenuta presentazione di un ricorso alla Commissione Premi finalizzato al riconoscimento del premio di formazione ex art. 99 N.O.I.F. con riguardo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 150,00 (centocinquanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 150,00 (centocinquanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1156/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1380/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1380 - Ricorso proposto dalla società ASD CALCIO LAMEZIA (915298) contro la società U.S. CATANZARO 1929 S.R.L. (933800) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DE SENSI GIUSEPPE (2527733).

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 7.200,00 (settemiladuecento), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti. Purtroppo, dalla stessa documentazione depositata in atti si ricava che il primo tesseramento del calciatore da parte della società resistente è avvenuto, a titolo di giovane di serie, in data 22.8.2023 (e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore della novellata disciplina di cui all'art. 99 NOIF).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Tanto deve portare a escludere il riconoscimento del premio posto che, alla stregua del principio del *tempus regit actum*, il regime giuridico applicabile alla fattispecie in esame è quello vigente alla data del 22.8.2023; data in cui non poteva spiegare effetti la disciplina del premio di formazione introdotta dall'art. 99 NOIF con effetti a decorrere dall'1.7.2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1157/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1381/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1381 - Ricorso proposto dalla società ASD ELLERA CALCIO (69799) contro la ASD VENTINELLA (770189) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori ALIMENTI FILIPPO (3517030), BORRELLI GIUSEPPE (2143993), SHEJI NICOLA (5358103) e SPIAGGIA ANTONIO (4855754).

In data 27/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 438,00 (quattrocentotrentotto), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 19.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti la dichiarazione di avvenuto pagamento e di soddisfazione di ogni diritto invocato, con la contestuale richiesta di rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I 158/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1382/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1382 - Ricorso proposto dalla società ASD CELLATICA (945186) contro la società ASD REZZATO CALCIO (947022) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BROGNOLI DENNYS (674839).

In data 19/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 280,00 (duecentottanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 280,00 (duecentottanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1159/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1383/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1383 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. A.C. GIOVANI FUCECCHIO 2000 DILETTANTISTICA (911337) contro la società UCD CUOIOPELLI (750659) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GORETTI FILIPPO (6894062).

In data 26.02.2026 la società A.C.D. A.C. GIOVANI FUCECCHIO 2000 DILETTANTISTICA depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it> un modulo attestante l'avvenuta presentazione di un ricorso alla Commissione Premi finalizzato al riconoscimento del premio di formazione ex art. 99 N.O.I.F. con riguardo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 214,00 (duecentoquattordici), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 214,00 (duecentoquattordici), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0048/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1384/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

ORDINANZA

1384 - Ricorso proposto dalla società ASD CALCIO LAMEZIA (915298) contro la società U.S. CATANZARO 1929 S.R.L. (933800) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TOMAINO GIUSEPPE (2714989).

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, non definitivamente pronunciando:

- rilevato il deposito effettuato nella serata del 9 aprile 2026 da parte della società Catanzaro, contenente una nota dalla quale risulta una rinuncia al premio da parte della società ricorrente, attestata da un timbro della medesima società con relativa sottoscrizione;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- considerato che, nonostante la tardività del deposito della stessa, da tale documentazione, se comprovata, potrebbero altresì emergere profili di illecito, sicché si rende necessario, riservata ogni decisione, assegnare termine sino al 20 aprile 2026 per il deposito di note da effettuarsi ad opera delle parti del procedimento;

rinvia l'udienza a nuovo ruolo.

L'ESTENSORE
Gino Scaccia

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO
Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1161/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1385 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1385- Ricorso proposto dalla società ASD Ellera Calcio (69799) contro la società ASD DERUTA SAN NICOLO (936037) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CUPPOLONI DANIELE (7028330).

In data 27/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 66,00 (sessantasei), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 19.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti la dichiarazione di avvenuto pagamento e di soddisfazione di ogni



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

diritto invocato, con la contestuale richiesta di rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1162/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1386/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1386 - Ricorso proposto dalla società US ROVETTA ASD (932145) contro la G.S. VERTOVESE SSDARL (933819) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BENINI MASSIMO (3524959), BENZONI GIOVANNI (3196775), CATELLI GIACOMO (3389804) e FANTONI JACOPO (3044033).

In data 23/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.040,00 (duemilaquaranta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 03.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti la richiesta di rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'intervenuta rinuncia al ricorso.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1163/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1387/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1387 - Ricorso proposto dalla società FC PISTOIESE S.S.D. A R.L. (917375) contro la UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CQS TEMPIO CHIAZZANO (964159) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori FROSINI MANUEL (4331970), MAGNOLFI STEFANO (2144664), PUGLIESE JACOPO (6541542), SINA ALEKS (6635238), TADDEI PIETRO (5856428), BEGLIOMINI MATTEO (4738664), KOUADIO SOUMELE CHRISTI (3882315), NDOU ARMANDO (5271671) e NICCOLAI LORENZO (4305394)

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 602,00 (seicentodue), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 602,00 (seicentodue), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1164/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1388 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1388 - Ricorso proposto dalla società ASD ROVETTA (932145) contro la società ASD CITTA' DI CLUSONE (953661) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BENZONI ALESSANDRO (3524952).

In data 24/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 66,00 (sessantasei), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 03.03.2026 la società ricorrente ha depositato richiesta di rinuncia al ricorso per sopravvenuto accordo tra le parti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte del sopravvenuto accordo tra le parti.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1165/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1389/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1389 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO COLORNO (932096) contro la società ASD ERI 96 BAGANZOLA (953721) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori BOTTALI MATTIA (4013898) e XEKA OLSI (2496844).

In data 25/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato complessivamente quantificato in euro 152,00 (centocinquanta due), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 152,00 (centocinquantadue), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1166/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1390/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1390 - Ricorso proposto dalla società ASD Calcio Lamezia (915298) contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD S.r.l. (947750) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CERRA GIOVANNI (2015807).

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 450,00 (quattrocentocinquanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 450,00 (quattrocentocinquanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1167/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1391/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1391 - Ricorso proposto dalla società ATHLETIC CLUB PALERMO SSD ARL (964265) contro la società U.S. CATANZARO 1929 S.R.L. (933800) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FAVARO ROBERTO (3153643).

In data 26.02.2026 la società ATHLETIC CLUB PALERMO SSD A RL depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, un modulo attestante l'avvenuta presentazione di un ricorso finalizzato al riconoscimento del premio di formazione ex art. 99 N.O.I.F. con riguardo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti neppure si evince l'effettiva attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza del giorno 10 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso, per come proposto, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica. Difettano, nella specie, i requisiti formali minimi per l'identificazione di un atto introduttivo qualificabile come ricorso in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica nonché ogni attestazione circa l'avvenuta certificazione del premio; requisiti che l'art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) descrive puntualmente e inderogabilmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il presente procedimento.

Dispone non incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1168/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1392/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1392 - Ricorso proposto dalla società ASD ROVETTA (932145) contro la società ACCADEMIA PBC GERA D'ADDA [(962958) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ALETTO NICOLA (3574787).

In data 24/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 60,00 (sessanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1169/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1393/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1393 - Ricorso proposto dalla società ASD Ellera Calcio (69799) contro la società AS MARRA S. FELICIANO (59512) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori ARDONE ANDREA (5526593), RICCIARELLI FEDERICO (5324824), VELEZ MACIAS BRIAN ANTONIO (6732344).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 210,00 (duecentodieci), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 31.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti la richiesta di rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'intervenuta rinuncia al ricorso.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1170/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1394/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1394 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. A.C. GIOVANI FUCECCHIO 2000 DILETTANTISTICA (911337) contro la società UCD CUOIOPELLI (750659) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SGHERRI IACOPO (5895538).

In data 26.02.2026 la società A.C.D. A.C. GIOVANI FUCECCHIO 2000 DILETTANTISTICA depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, un modulo attestante l'avvenuta presentazione di un ricorso alla Commissione Premi finalizzato al riconoscimento del premio di formazione ex art. 99 N.O.I.F. con riguardo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 188,00 (centoottantotto/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 188,00 (centoottantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1171/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1395/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1395 - Ricorso proposto dalla società ASD Calcio Lamezia (915298) contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD S.r.l. (947750) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DIANO PASQUALE (3311285).

In data 26/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 344,00 (trecentoquarantaquattro), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 344,00 (trecentoquarantaquattro), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1172/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1396/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1396 - Ricorso proposto dalla società A.C.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO COLORNO (932096) contro la società SOCIETA' TERME MONTICELLI SSD A R.L. (80958) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CONTI MATTEO (4985446).

In data 25/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 90,00 (novanta), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 90,00 (novanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1173/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1398/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1398/TFNSVE/2025-2026, 1398 - Ricorso proposto dalla società ASD SAMBUCETO CALCIO (600106) contro la società ASD SAN GIOVANNI TEATINO (914027) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori BARBACANE SIMONE (4913988), CICCONE STEFANO (69695119), D' INCECCO PIERFRANCESCO (4865887), DI GIOVANNANTONIO ALESSANDRO (2910954), MENICHINO LORENZO (5862156), SILVESTRI RICCARDO (2083179), ZACCAGNINI LORENZO (4713091)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Barbacane Simone (Matricola 4913988), Ciccone Stefano (Matricola 69695119), D'Incecco Pierfrancesco (Matricola 4865887), Di Giovannantonio Alessandro (Matricola 2910954), Menichino Lorenzo (Matricola 5862156), Silvestri Riccardo (Matricola 2083179), Zaccagnini Lorenzo (Matricola 4713091).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Barbacane Simone (Matricola 4913988) nella misura di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Ciccone Stefano (Matricola 69695119) nella misura di Euro 288,00 (duecentottantotto/00), D'Incecco Pierfrancesco (Matricola 4865887) nella misura di Euro 12,00 (dodici/00), Di Giovannantonio Alessandro (Matricola 2910954) nella misura di Euro 720,00 (settecentoventi/00), Menichino Lorenzo (Matricola 5862156) nella misura di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Silvestri Riccardo (Matricola 2083179) nella misura di Euro 138,00 (centotrentotto/00), Zaccagnini Lorenzo (Matricola 4713091) nella misura di Euro 40,00 (quaranta/00), per un importo complessivo pari ad Euro 1.678,00 (milleseicentosestantotto/00) come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD SAN GIOVANNI TEATINO (914027) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Barbacane Simone (Matricola 4913988) nella misura di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Ciccone Stefano (Matricola 69695119) nella misura di Euro 288,00 (duecentottantotto/00), D'Incecco Pierfrancesco (Matricola 4865887) nella misura di Euro 12,00 (dodici/00), Di Giovannantonio Alessandro (Matricola 2910954) nella misura di Euro 720,00 (settecentoventi/00), Menichino Lorenzo (Matricola 5862156) nella misura di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Silvestri Riccardo (Matricola 2083179) nella misura di Euro 138,00 (centotrentotto/00), Zaccagnini Lorenzo (Matricola 4713091) nella misura di Euro 40,00 (quaranta/00), per un importo complessivo pari ad Euro 1.678,00 (milleseicentosestantotto/00) in favore della società ASD SAMBUCETO CALCIO (600106).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1174/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1399/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1399/TFNSVE/2025-2026, 1399 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. PINK SPORT TIME (914676) contro la società ASD FASANO (910136) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo alla calciatrice GIGANTE ANTONELLA (2452145)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1181/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1412/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1412/TFNSVE/2025-2026, 1412 - Ricorso proposto dalla società SCD Ligorna 1922 (935634) contro la società ASD Aygreville Calcio (933861) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Lala Glen (5466027)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Lala Glen (Matricola 5466027).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo pari ad Euro 79,00 (settantanove/00) come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Aygreville Calcio (933861) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Lala Glen (Matricola 5466027) nella misura di Euro 79,00 (settantanove/00) in favore della società SCD Ligorna 1922 (935634).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1182/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1414/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1414/TFNSVE/2025-2026, 1414 - Ricorso proposto dalla società ASD Fortis Juventus1909 (19300) contro la società USD CQS Tempio Chiozzano (964159) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Bugelli Gianluca (3973519)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Bugelli Gianluca (Matricola 3973519)

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD CQS TEMPIO CHIOZZANO (964159) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Bugelli Gianluca (Matricola 3973519) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società ASD FORTIS JUVENTUS 1909 (19300).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1183/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1416/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1416/TFNSVE/2025-2026, 1416 - Ricorso proposto dalla società ASD Sporting Club Vallesavio (7090) contro la società Sammaurese (45890) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pacchioni Giovanni (5494894)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pacchioni Giovanni (Matricola 5494894).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 180,00 (centoottanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SAMMAURESE (45890) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pacchioni Giovanni (Matricola 5494894) nella misura di euro 180,00 (centottanta/00), in favore della società ASD SPORTING CLUB VALLESAVIO (7090).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1184/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1417/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1417/TFNSVE/2025-2026, 1417 - Ricorso proposto dalla società Cantera Adriatica FC (922817) contro la società ASD Alanno Calcio (57948) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Parolini Filippo (7019055)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Parolini Filippo (Matricola 7019055).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 90,00 (novanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 19.03.2026, la società CANTERA ADRIATICA FC (922817) depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso depositato, dando atto dell'intervenuta transazione tra le Parti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente per avvenuta transazione tra le Parti

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto della dichiarazione di avvenuto pagamento del premio depositata in data 19.03.2026, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1185/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1418/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1418/TFNSVE/2025-2026, 1418 - Ricorso proposto dalla società ASD Calcio Lamezia (915298) contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD S.r.l. (947750) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Nicolazzo Antonio (2352592)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Nicolazzo Antonio (Matricola 2352592).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 688,00 (seicentoottantotto/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD S.R.L. (947750) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Nicolazzo Antonio (Matricola 2352592) nella misura di euro 688,00 (seicentoottantotto/00), in favore della società ASD CALCIO LAMEZIA (915298).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1186/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1419/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1419/TFNSVE/2025-2026, 1419 - Ricorso proposto dalla società Cantera Adriatica FC (922817) contro la società ASD Alanno Calcio (57948) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mastropietro Francesco (7014626)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Mastropietro Francesco (Matricola 7014626).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 170,00 (centosettanta), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 19.03.2026, la società CANTERA ADRIATICA FC (922817) depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso depositato, dando atto dell'intervenuta transazione tra le Parti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto della dichiarazione di intervenuto pagamento del premio depositata dalla ricorrente per avvenuta transazione tra le Parti delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della dichiarazione di avvenuto pagamento del premio depositata dalla ricorrente in data 19.03.2026, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1187/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1420/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1420/TFNSVE/2025-2026, 1420 - Ricorso proposto dalla società River Chieti 65 (937829) contro la società Came Treviso C5 SSDARL (780850) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pietrangelo Lorenzo (4692288)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pietrangelo Lorenzo (Matricola 4692288).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 859,00 (ottocentocinquantanove/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 23.03.2026, la società RIVER CHIETI 65 (937829) depositava richiesta di annullamento del ricorso depositato.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

- preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente in data 23.03.2026, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1188/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1421/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1421/TFNSVE/2025-2026, 1421 - Ricorso proposto dalla società Portomansue (780260) contro la società ASD Alpagò (57938) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Sakajeva Fatmir (4903028)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sakajeva Fatmir (Matricola 4903028).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 40,00 (quaranta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD ALPAGO (57938) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Sakajeva Fatmir (Matricola 4903028) nella misura di euro 40,00 (quaranta/00), in favore della società PORTOMANSUE (780260).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I 189/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1422/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1422/TFNSVE/2025-2026, 1422 - Ricorso proposto dalla società Ellera Calcio (69799) contro la società AC Trento 1921 S.r.l. (952848) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Brevi Tommaso Pietro (6782380)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Brevi Tommaso Pietro (Matricola 6782380).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 259,00 (duecentocinquantanove/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società AC TRENTO 1921 S.R.L. (952848) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Brevi Tommaso Pietro (Matricola 6782380) nella misura di euro 259,00 (duecentocinquantanove/00), in favore della società ELLERA CALCIO (69799).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione /1205/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1423/TFNSVE/2025-2026
Registro procedimenti n. 1432/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sui procedimenti 1423/TFNSVE/2025-2026 e 1432/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società River Chieti 65 (937829) contro la società Campobasso FC S.r.l. (918120) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Di Donato Giacomo (2168764)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Di Donato Giacomo (Matricola 2168764).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 576,00 (cinquecentosettantasei/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

La società ricorrente depositava, nella medesima data, ulteriore ricorso nei confronti della resistente avente ad oggetto la mancata corresponsione del medesimo premio di formazione. Tale procedimento veniva rubricato al n. 1432/TFNSVE/2025-2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dispone la riunione del procedimento 1432/TFNSVE/2025-2026 al presente procedimento per identità soggettiva ed oggettiva. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CAMPOBASSO F.C. S.R.L. (918120) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Di Donato Giacomo (Matricola 2168764) nella misura di euro 576,00 (cinquecentosettantasei/00), in favore della società SSDARL RIVER CHIETI '65 (937829).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1190/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1424/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1424/TFNSVE/2025-2026, 1424 - Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL (933304) contro la società Pol. Città di Paliano (949191) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Pantini Gabriele (2241712), Tocca Gabriele (5619136) e Pierantozzi Tiziano (2432777)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Pantini Gabriele (Matricola 2241712), Tocca Gabriele (Matricola 5619136), Pierantozzi Tiziano (Matricola 2432777).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato rispettivamente negli importi: Pantini Gabriele (Matricola 2241712) in euro 52,00 (cinquantadue/00), Tocca Gabriele (Matricola 5619136) in euro 51,00 (cinquantuno/00), Pierantozzi Tiziano (Matricola 2432777) in euro 240,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(duecentoquaranta/00), come da citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società POL. CITTA' DI PALIANO (949191) alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori Pantini Gabriele (Matricola 2241712) nella misura di euro 52,00 (cinquantadue/00), Tocca Gabriele (Matricola 5619136) nella misura di euro 51,00 (cinquantuno/00), Pierantozzi Tiziano (Matricola 2432777) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00) e per un importo complessivo pari ad euro 343,00 (trecentoquarantatre/00), in favore della società ACCADEMIA FROSINONE SCSRL (933304).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1191/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1425/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1425/TFNSVE/2025-2026, 1425 - Ricorso proposto dalla società UC Sinalunghese (49380) contro la società Sandonatotavarnelle (917171) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Lucatti Giacomo (3767356)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Lucatti Giacomo (Matricola 3767356).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 180,00 (centoottanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 25.02.2026, la società SANDONATOTAVARNELLE (917171) provvedeva, mediante bonifico, al pagamento del premio di formazione in favore della società UC SINALUNGHESE (49380). Conseguentemente, in data 31.03.2026, la ricorrente depositava dichiarazione di avvenuta transazione e contestuale rinuncia al ricorso presentato.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- accertato l'avvenuto pagamento del premio di formazione come da attestazione in atti e preso atto della rinuncia della ricorrente al ricorso

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuta transazione e pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1192/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1426/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1426/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ASD Calcio Lamezia (915298) contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD S.r.l. (947750) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Nicolazzo Marco (2375045)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Nicolazzo Marco (Matricola 2375045).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 172,00 (centosettantadue/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD S.R.L. (947750) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Nicolazzo Marco (Matricola 2375045) nella misura di euro 172,00 (centosettantadue/00), in favore della società ASD CALCIO LAMEZIA (915298).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1193/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1428/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1428/TFNSVE/2025-2026, 1428 - Ricorso proposto dalla società ACD Portomansue (780260) contro la società Mezzolara (630084) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Vecchio Nicola (4909118)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Vecchio Nicola (Matricola 4909118).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società MEZZOLARA (630084) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Vecchio Nicola (Matricola 4909118) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società ACD PORTOMANSUE (780260).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1194/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1429/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1429/TFNSVE/2025-2026, 1429 - Ricorso proposto dalla società ASD Cellatica (945186) contro la società Este S.r.l. (58767) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Agosti Thomas (7038256)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Agosti Thomas (Matricola 7038256).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 192,00 (centonovantadue/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ESTE S.R.L. (58767) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Agosti Thomas (Matricola 7038256) nella misura di euro 192,00 (centonovantadue/00), in favore della società ASD CELLATICA (945186).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1195/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1430/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1430/TFNSVE/2025-2026, 1430 - Ricorso proposto dalla società ASD Fortis Juventus 1909 (19300) contro la società Alleanza Giovanile ASD (1580) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Bertini Alessandro (5845359)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Bertini Alessandro (Matricola 5845359).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 27,00 (ventisette/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ALLEANZA GIOVANILE ASD (1580) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Bertini Alessandro (Matricola 5845359) nella misura di euro 27,00 (ventisette/00), in favore della società ASD FORTIS JUVENTUS 1909 (19300)

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1196/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1431/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1431/TFNSVE/2025-2026, 1431 - Ricorso proposto dalla società Ellera Calcio (69799) contro la società ASD San Marco Juventina (770185) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Murrone Alessandro (2075036)

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Murrone Alessandro (Matricola 2075036).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 630,00 (seicentotrenta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 17.03.2026, la società ASD SAN MARCO JUVENTINA (770185) provvedeva mediante bonifico al pagamento del premio di formazione come sopra indicato in favore della società ELLERA CALCIO (69799). La ricevuta di pagamento veniva depositata dalla società ricorrente in data 19.03.2026, unitamente a dichiarazione di rinuncia al ricorso depositato per cessata materia del contendere.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- accertato l'avvenuto pagamento del premio di formazione da parte della società resistente e la conseguente rinuncia della ricorrente al ricorso;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto pagamento, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1206/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1432/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato all'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1432 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. a R.L. RIVER CHIETI '65 (937829) contro la CAMPOBASSO F.C. S.R.L. (918120) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI DONATO GIACOMO (2168764)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince che per il medesimo calciatore la società ricorrente ha avviato la medesima richiesta con ricorso in precedenza depositato sempre lo stesso giorno.

Stante l'evidente violazione del principio del ne bis in idem, il Tribunale delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1197/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1433/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato all'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

1433 - Ricorso proposto dalla società Portomansue (780260) contro la società ASD Vigonovo (947425) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Piovesana Alex (4428676)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Piovesana Alex (4428676).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (seicentotrenta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

- accertato l'avvenuto pagamento del premio di formazione da parte della società resistente e la conseguente rinuncia della ricorrente al ricorso;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 60,00 (sessanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE
Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1198/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1434/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1434/TFNSVE/2025-2026, 1434 - Ricorso proposto dalla società US Reggiolo Calcio ASD (630071) contro la società Corticella SSD S.r.l. (6304409) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mora Enrico (5475907)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Mora Enrico (Matricola 5475907).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
- rilevato che il ricorso depositato non risulta notificato alla società resistente;

delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/I 199/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1435/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1435 - Ricorso proposto dalla società ASD Pink Sport Time (914676) contro la società SSD ARI Women Lecce (720558) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice Megna Giada (3274131).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1200/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1436 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1436/TFNSVE/2025-2026, 1436 - Ricorso proposto dalla società ASD Calcio Lamezia (915298) contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD S.r.l. (947750) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gullo Matteo (5846673)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Gullo Matteo (Matricola 5846673).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 200,00 (duecento/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 SSD S.R.L. (947750) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Gullo Matteo (Matricola 5846673) nella misura di euro 200,00 (duecento/00), in favore della società ASD CALCIO LAMEZIA (915298).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1201/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1437/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1437/TFNSVE/2025-2026, 1437 - Ricorso proposto dalla società ASD Fanfulla (945196) contro la società Messana (947057) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Naccari Massimiliano (2317039)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Naccari Massimiliano (Matricola 2317039).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 504,00 (cinquecentoquattro/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società MESSANA (947057) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Naccari Massimiliano (Matricola 2317039) nella misura di euro 504,00 (cinquecentoquattro/00), in favore della società ASD FANFULLA (945196).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1202/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1438/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1438/TFNSVE/2025-2026, 1438 Ricorso proposto dalla società ASD Pink Sport Time (914676) contro la società SSD ARI Women Lecce (720558) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice Megna Giada (3274131).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1203/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1439/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1439/TFNSVE/2025-2026, 1439 - Ricorso proposto dalla società River Chieti (937829) contro la società Pineto Calcio S.r.l. (600704) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Raimondi Pietro (3122264)

In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Raimondi Pietro (Matricola 3122264).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 4.264,00 (quattromiladuecentosessantaquattro/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 21.03.2026, la società SSDARL RIVER CHIETI '65 (937829) depositava dichiarazione di transazione tra le parti e soddisfazione del credito.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto dell'avvenuta transazione e soddisfazione del credito.

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuta transazione, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1204/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1440/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 10 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1440/TFNSVE/2025-2026, 1440 - Ricorso proposto dalla società ASD San Luigi Calcio (17180) contro la società ASD Muggia 1967 (963054) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Bubbi Lorenzo (2117468).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'Art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai